

STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE ARCI AREA

Definizione e finalità

Art.1

Il Circolo ARCI AREA costituito in Carugate Via Garibaldi 26 è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico unitario e antifascista.

Non persegue finalità di lucro.

Art.2

Sono compiti del Circolo:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra Circoli e altre organizzazioni democratiche;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratiche del potere locale, ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto per un'adeguata programmazione culturale sul territorio;

d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

Art.3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art.4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. E' fatto esplicito divieto di associare temporaneamente.

Art.5

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consigli Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previa il pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.6

I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse del Circolo. Ciò vale anche per i famigliari conviventi dei soci, purchè si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai Soci, sotto la responsabilità del Socio loro famigliare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Art.7

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili.

Art.8

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- L'attentare in qualche modo il buon andamento del Circolo, ostacolando lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- L'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- L'arrecare, in qualche modo, danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

Art.12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31

dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei Soci

entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei Soci.

Il rendiconto attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti ed attrezzature.

L'assemblea e il Consiglio Direttivo

Art.14

Partecipano all'assemblea tutti i Soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, i mezzi possono essere:

- comunicazione da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima dell'assemblea stessa;

Art.15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui l'art.16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle votazioni.

Art.16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza del 50% dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art.31.

Art.17

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Atr.18

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.19

Delle deliberazioni assembleari dovrà esser fatto relativo verbale e da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà, inoltre, esposta presso la sede sociale del Circolo.

Gli organismi dirigenti

Art.20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

E' composta da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art.23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art.24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare su relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art.26

Il collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art.27

I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.28

Le cariche di Consigliere e di Sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Scioglimento del Circolo

Art.29

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per analoghe associazioni, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Disposizioni finali

Art.30

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide
l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.